



REGOLAMENTO PER LE ACQUISIZIONI IN ECONOMIA DI LAVORI

Approvato dal Consiglio Comunale con delibera n.57 del 26.09.2011



TITOLO I
Principi e procedure generali

Articolo 1.

Oggetto del Regolamento e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento attua le previsioni dell'articolo 125 "*Lavori, servizi e forniture in economia*", del Codice degli Appalti, al fine di disciplinare le modalità, i limiti e le procedure per l'esecuzione di **lavori** in economia riferibili alle tipologie specificate nei successivi articoli.

Articolo 2.

Definizioni e convenzioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si applicano le definizioni di lavori, forniture e servizi contenute nell'articolo 3 del Codice degli Appalti e nell'articolo 3 del Regolamento di Esecuzione, nonché le seguenti definizioni e convenzioni:
 - a) Codice dei Contratti
È il D.Lgs 12.04.2006 n.163 "*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.*".
 - b) Regolamento di Esecuzione o Regolamento di Attuazione
È il D.P.R. 05.10.2010 n.207 "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 12.04.06 n.163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*".
 - c) Testo Unico degli Enti Locali
È il D.Lgs 18.08.2000 n.267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.*".
 - d) Testo Unico della Sicurezza
È il D.Lgs 09.04.2008 n.81 "*Attuazione dell'articolo 1 della L. 03.08.07 n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.*".
 - e) Lavori¹
Sono quelli indicati nell'Allegato I del Codice dei Contratti e comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere.
 - f) Opera
È il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica.
 - g) Interventi
In generale sono tutte le acquisizioni di lavori, beni e servizi, e in particolare sono tutti i lavori in economia, le forniture ed i servizi connessi e/o complementari dei lavori stessi a cui si applica il presente Regolamento.
 - h) Stazione Appaltante o Comune o Ente o Amministrazione Comunale
È il Comune di Massa e Cozzile con sede in Massa e Cozzile, via L.V. Giusfredi n.7 - 51010 Massa e Cozzile (Pistoia) – pi 00356350470.
 - i) Contraente o Appaltatore o Esecutore o Affidatario o Fornitore
Nell'ambito dei rispettivi ruoli e competenze, sono sinonimi.
 - j) Profilo del committente
È il sito internet dell'Ente che è www.comune.massa-e-cozzile.pt.it. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, e in tutti i casi ammessi dal Codice dei Contratti, quando ricorrano motivi di celerità e/o pubblicità e/o pari opportunità e/o ciò risultasse comunque opportuno al Responsabile del Procedimento e/o del Settore, l'Ente può avvalersi di servizi preferibilmente gratuiti per utilizzare indirizzi e spazi alternativi dandone comunicazione ai soggetti di volta in volta interessati.

1. Forniture o beni sono appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Servizi sono appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'Allegato II del Codice dei Contratti.



- k) Settore
È il Settore, Servizio, Area o Unità Organizzativa o Funzionale comunque detta e competente in cui è ripartita la struttura operativa e/o organizzativa del Comune, a cui sono stati assegnati gli interventi e/o i lavori per i quali si applica il presente Regolamento.
- l) Responsabile del Settore
È il Responsabile del Settore Competente all'uopo nominato, come previsto dagli articoli 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" e 110 "Incarichi a contratto" del Testo Unico degli Enti Locali. Tale responsabile garantisce la coerenza degli interventi con gli obiettivi e le competenze del Settore e li dispone ai sensi del presente Regolamento e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
- m) Responsabile del Procedimento e Responsabile Unico del Procedimento
Il Comune, per ogni singolo intervento, opera attraverso un Responsabile del Procedimento ai sensi dell'articolo 125, comma 2, e articolo 10, del Codice dei Contratti, e dell'articolo 5, commi 1 e 2, e articolo 6, comma 1, lettera b), della L. 07.08.1990 n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi". Se non diversamente e puntualmente indicato di volta in volta, tale responsabile coincide con il Responsabile del Settore competente, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, nonché degli articoli 107, 109, 110 e 147 del Testo Unico degli Enti Locali che evidenziano le funzioni di responsabilità, tra cui quella di controllo come meglio definita dall'articolo 4 del D.Lgs 30.03.2001 n.165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche."
- n) Responsabile o Responsabile del Settore o Responsabile del Procedimento o Responsabile Unico del Procedimento o Stazione Appaltante o Comune o Ente o Amministrazione Comunale
Nell'ambito delle rispettive competenze, ambito lavorativo e prerogative sono sinonimi: quando si indica uno di tali soggetti si indica la persona che di fatto ha l'autorità di emettere un determinato provvedimento o intraprendere una specifica azione o rappresentare l'Ente, a norma del Codice dei Contratti e della L. 07.08.1990 n.241 e del Testo Unico degli Enti Locali.
- o) Indagine di Mercato o Sondaggio e Gara Informale o Gara Ufficiosa
Nel rispetto dei principi generali, sono procedure che avvengono con o senza avviso pubblico e con metodi operativi atti a favorire la celerità e la semplificazione amministrativa, tenuto conto del principio di pari opportunità, proporzionalità, ragionevolezza e logicità dell'azione amministrativa rispetto alla complessità dell'opera, all'importo dei lavori ed agli obiettivi che s'intendono raggiungere, al fine di ottenere l'offerta più vantaggiosa per il Comune in relazione all'acquisizione dell'intervento a cui si riferiscono. La prima è preordinata a conoscere l'assetto del mercato, quindi i possibili potenziali offerenti dotati dei requisiti di ordine morale, tecnico organizzativo e finanziario prescritti, ed il tipo di condizioni contrattuali che essi sono disposti a praticare, senza alcun vincolo in ordine alla scelta finale. Con la seconda avviene la scelta del miglior contraente, sulla base dei criteri di valutazione dell'offerta indicati nella Lettera di Invito.
- p) Procedura Negoziata²
Procedura in cui l'Ente consulta gli operatori economici scelti e negozia con uno o più di essi le condizioni dell'appalto. Il Cottimo Fiduciario costituisce Procedura Negoziata.
- q) Affidamento Diretto
Acquisizione in economia di beni, servizi e lavori tramite affidamento diretto ad un contraente scelto dalla Stazione Appaltante a prescindere dalla selezione tra una pluralità di operatori economici³.
- r) Amministrazione Diretta
Procedura di acquisizione eseguita senza l'intervento di alcun soggetto esterno, con materiali e

2 Nella Procedura Aperta ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta (nessuna delle procedure previste nel presente Regolamento è di questo tipo). Nella Procedura Ristretta ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dal Comune.

3 Articolo 125, commi 8 e 11, del Codice dei Contratti.



mezzi propri del Comune o appositamente acquistati o noleggiati e con personale dell'Ente o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del Responsabile del Procedimento ⁴.

s) Cottimo Fiduciario

Procedura Negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi ⁵ esterni all'Ente.

t) Interventi Misti

Acquisizione in economia di interventi eseguiti parte in Amministrazione Diretta e parte per Cottimo Fiduciario.

u) Importo a base d'appalto o Importo a base di gara

L'importo posto a base di gara al netto di I.V.A. e degli oneri per la sicurezza e l'attuazione dei piani sicurezza comunque denominati, che non sono soggetti a ribasso ⁶.

v) Esecuzione o affidamento o acquisizione (di interventi di beni, servizi e lavori)

Sono sinonimi.

w) Interventi non prevedibili

Sono quelli derivanti da situazioni che per qualunque motivo non è possibile programmare, o programmare in tempo utile, e quelli che derivano da eventi casuali e accidentali. Si considerano non prevedibili anche tutti gli interventi per i quali non possibile formulare, in sede di bilancio, una previsione di spesa esatta ma solo sommaria, stimata in base alle risultanze relative agli esercizi finanziari precedenti. Sono altresì non prevedibili gli interventi per cui si renda necessario provvedere e che è possibile quantificare e definire con precisione solo nel momento in cui si esegue l'intervento.

x) Urgenza

La situazione nella quale il rispetto dei tempi, dei modi e delle procedure descritte dal presente Regolamento, a causa della scadenza ravvicinata di eventi certi o probabili, comporterebbe la possibilità di un danno al Comune, ovvero a persone o cose. L'urgenza si concretizza anche nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari, statali, regionali, provinciali o di altri soggetti, anche privati.

y) Somma urgenza

La situazione nella quale qualunque indugio può comportare danno certo o incombente pericolo di danno certo a persone o cose e sia pertanto richiesta l'immediata esecuzione di interventi, senza possibilità di adozione di misure cautelari diverse proporzionalmente adeguate ad evitare o limitare il danno o evitare il pericolo.

z) Pubblicità e trasparenza

La trasparenza si attua attraverso la pubblicità delle procedure di affidamento che avviene nei modi e nei limiti previsti dal Codice dei Contratti, nonché nei modi previsti dal presente Regolamento, mediante avvisi, comunicazioni ed ogni ulteriore informazione pubblica data ai *media* comunque intesi, sui siti internet dell'Ente e degli altri Enti Pubblici coinvolti e/o competenti.

2. Tutti gli importi indicati nel presente Regolamento s'intendono I.V.A. esclusa.
3. Gli oneri per l'esecuzione dell'eventuale Piano di Sicurezza e di Coordinamento previsto ai sensi del Testo Unico della Sicurezza, dei Piani di Sicurezza previsti dall'articolo 131 del Codice dei Contratti e di ogni altro piano per la sicurezza comunque denominato, concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente Regolamento. L'importo per la sicurezza e per l'esecuzione di detti piani non è soggetto a ribasso d'asta. I piani fanno parte integrante del Contratto di Appalto anche se non materialmente allegati allo stesso.

4. Articolo 125, comma 3, del Codice dei Contratti.

5. Articolo 125, comma 4, del Codice dei Contratti.

6. Articolo 86, comma 3-ter, del Codice dei Contratti.



Articolo 3.

Ambito di applicazione

1. Il ricorso agli interventi in economia di lavori è ammesso in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate, anche in forma cumulativa, nel Bilancio di Previsione, nei piani economici di gestione o nei singoli provvedimenti che ne prevedano la copertura finanziaria, e nell'ambito delle seguenti categorie generali che seguono ⁷:
 - a) Manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli del Codice dei Contratti;
 - b) Manutenzione di opere o di impianti;
 - c) Interventi non programmabili in materia di sicurezza;
 - d) Lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
 - e) Lavori necessari per la compilazione di progetti;
 - f) Completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.
2. Rientrano nelle tipologie indicate nel comma precedente anche gli interventi di manutenzione, ricorrenti o periodici nei limiti di Legge, nonché i seguenti:
 - a) Manutenzione delle opere relative alla viabilità di qualunque tipo e opere di loro pertinenza compreso spargimento di ghiaia e pietrisco; i rappezzi di tronchi stradali asfaltati o bitumati; lo spurgo e/o pulizia di cunette, fossi, pozzetti, condotti e attraversamenti; le riparazioni di manufatti in genere; manutenzione e riparazione di barriere e protezioni stradali; l'innaffiamento per abbattimento delle polveri o consolidamento della struttura stradale; la sistemazione delle banchine; la regolarizzazione, consolidamento, sagomatura delle scarpate e dei cigli anche al fine di eseguire taglio dell'erba e bonifica da piante infestanti, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale, la manutenzione degli impianti semaforici, la sistemazione di aiuole spartitraffico o salvagente e dei collegamenti pedonali;
 - a) Manutenzione, adattamenti, riparazione, adeguamento normativo o dimensionale, dei beni comunali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;
 - b) Manutenzione, adattamenti, riparazione, adeguamento normativo o dimensionale, di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, in uso al Comune o presi in locazione nei casi in cui, per Legge o per contratto, le spese sono poste a carico del locatario;
 - c) Manutenzione, riparazione, messa a norma e potenziamento di reti e impianti concernenti il ciclo delle acque, non compresi nella convenzione con Aziende o Enti gestori;
 - d) Manutenzione, riparazione, messa a norma e potenziamento di impianti di pubblica illuminazione e affini;
 - e) Manutenzione, riparazione, messa a norma e completamento, di giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco;
 - f) Manutenzione, riparazione, consolidamento, messa a norma, di strutture e attrezzature cimiteriali e relative pertinenze ed impianti;
 - g) Manutenzione di essenze arboree, compresi interventi di abbattimento, potatura, medicazione, taglio di siepi, messa a dimora di nuove alberature e sostituzione di piante già esistenti e/o loro integrazione.
 - h) Manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto di lavori; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:
 - h1) Prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate o messa in sicurezza di versanti franosi;

7. *Articolo 125, comma 6, del Codice dei Contratti.*



- h2) Riparazioni di strade comunali e loro pertinenze, compresi i manufatti, per inconvenienti causati da eventi atmosferici anche indiretti o da incidenti stradali;
 - h3) Lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori a Leggi e Regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla Pubblica Amministrazione;
 - h4) Lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell'incolumità pubblica;
 - h5) Lavori non diversamente quantificabili e indicati sommariamente tra le somme a disposizione extracontrattuali nei Quadri Economici dei Progetti Esecutivi approvati;
 - h6) Interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti, viabilità e in ogni altro ambito di competenza del Comune;
 - h7) Lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;
 - h8) Lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;
 - h9) Completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'Appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
 - h10) Lavori da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli Appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario, di lodo arbitrale o di dispositivo giurisdizionale;
 - h11) Lavori di demolizione da eseguirsi d'ufficio ai sensi del D.P.R. 06.06.2001 n.380 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.*", e in particolare ai sensi degli articoli 27, comma 2, e 41;
 - h12) Tutti gli interventi non espressamente compresi nei punti precedenti ma riconducibili in ogni caso alle tipologie generali di cui all'articolo 125, comma 6, del Codice dei Contratti.
3. Possono altresì essere affidati ed eseguiti in economia tutti gli interventi la cui entità non può essere determinata preventivamente in maniera certa e definita.
 4. Quando gli interventi siano parte non prevalente di interventi più ampi da appaltare mediante gare di evidenza pubblica ed oggetto di contratti da stipulare secondo le forme ordinarie, il presente Regolamento si applica alle parti in economia esclusivamente per quanto riguarda i presupposti e i limiti di importo; per tutti gli altri aspetti, in particolare per la scelta del contraente, le garanzie, la contabilità, la liquidazione e il collaudo, si applica la disciplina prevista dall'ordinamento per l'intervento complessivo.

Articolo 4.

Modi di esecuzione, limiti di spesa, e programmazione

1. L'esecuzione di interventi in economia dei lavori può avvenire ⁸:
 - a) Mediante Amministrazione Diretta;
 - b) Mediante Cottimo Fiduciario.
2. L'affidamento di interventi in economia di lavori non può superare l'importo di Euro **200.000,00** ⁹.
3. L'affidamento in economia di lavori per Amministrazione Diretta non può superare l'importo complessivo di Euro **50.000,00** ¹⁰.
4. Per i limiti di spesa si fa in ogni caso riferimento al testo vigente dell'articolo 125 del Codice dei Contratti. Gli importi indicati, pertanto, s'intendono automaticamente adeguati ai limiti di Legge, senza che ci sia bisogno di una modifica formale del presente Regolamento.
5. Sono acquisiti in Amministrazione Diretta gli interventi per i quali non occorre l'intervento di alcun soggetto esterno all'Ente, sono eseguiti dal personale dipendente dell'Ente impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorra, che siano nella sua disponibilità, ovvero reperiti sul mercato con procedimento autonomo in economia. Ove non sia possibile l'esecuzione con il

⁸ Articolo 125 del Codice dei Contratti.

⁹ Articolo 125, comma 5, del Codice dei Contratti.

¹⁰ Articolo 125, comma 5, ultimo periodo, del Codice dei Contratti.



personale dipendente, il Responsabile del Settore chiede l'assunzione di personale straordinario secondo il Regolamento di accesso agli impieghi del Comune o mediante ricorso al lavoro interinale. Egli provvede altresì all'acquisto del materiale e ai mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera. Sono eseguiti, altresì, in Amministrazione Diretta, le forniture in pronta consegna.

6. Si può procedere all'acquisizione degli interventi in economia mediante forma mista (Interventi Misti) quando motivi tecnici o di opportunità economica o di organizzazione del lavoro o gestione delle risorse, rendano necessaria e/o opportuna l'esecuzione degli interventi stessi, parte in Amministrazione Diretta e parte per Cottimo Fiduciario. Per questi affidamenti:
 - a) Si applicano le norme relative all'acquisizione per Amministrazione Diretta e Cottimo Fiduciario, applicando ad ognuno di essi, separatamente, le soglie economiche e le procedure prescritte.
 - b) Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi si applica la disciplina regolamentare relativa al settore prevalente. Il presente Regolamento si applicherà quando i lavori assumano rilievo superiore al 50% dell'importo complessivo.
 - c) È fatta salva la possibilità motivata di interventi separati, ma quando, per qualunque motivo non vi si ricorra, il limite economico di riferimento si applica all'intervento considerato unitariamente.
7. Il Comune individua, nei documenti di programmazione annuale, l'elenco degli interventi in economia per i quali possibile formulare una previsione, seppure sommaria. Per la realizzazione degli interventi in economia non prevedibili, il Comune può individuare, in sede di Bilancio annuale, un apposito stanziamento sulla base delle risultanze finanziarie.
8. Con Procedura Negoziata o Affidamento Diretto sono acquisiti per Cottimo Fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, l'affidamento a soggetti esterni all'Ente purché in possesso dei necessari requisiti.
9. Le acquisizioni in economia dei lavori di manutenzione di importo superiore ad Euro **100.000,00** e non comprese nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche ¹¹ sono effettuate previa deliberazione di approvazione dell'organo comunale competente.

Articolo 5.

Divieto di frazionamento

1. Gli importi di cui al presente Regolamento non possono essere superati, nemmeno con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione o ampliamento dell'impegno economico contrattuale o extracontrattuale.
2. Nessuna esecuzione di interventi può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere il limite economico di spesa di cui al presente Regolamento o gli altri limiti economici speciali previsti dal Regolamento di Esecuzione.
3. In ogni caso non sono considerati artificiosamente frazionamenti:
 - a) L'esecuzione di interventi in economia il cui impegno di spesa sia imputabile ad esercizi finanziari diversi, e/o quando le procedure di affidamento sono inequivocabilmente autonome e separate l'una dall'altra;
 - b) Gli affidamenti degli Interventi Misti descritti nel presente Regolamento, separatamente e a contraenti qualificati in ciascun ambito lavorativo, qualora tali affidamenti separati siano ritenuti più convenienti in termini di efficienza, risparmio economico o rapidità di esecuzione;
 - c) Gli affidamenti separati a contraenti qualificati in ciascuno specifico ambito lavorativo, quando tali affidamenti siano ritenuti più convenienti in termini di efficienza, risparmio economico o rapidità di esecuzione (ad esempio nel caso di impianti), a condizione che non si superi il limite economico complessivo di spesa.

Articolo 6.

¹¹ Articolo 128, comma 1, del Codice dei Contratti.



Procedure

1. Nell'ambito degli obiettivi e delle disponibilità economiche e finanziarie assegnate dall'Ente, il Responsabile del Procedimento organizza gli interventi necessari consentiti dal presente Regolamento attenendosi alle prescrizioni minime di seguito indicate:
 - a) Per qualsiasi importo l'Indagine di Mercato o Sondaggio e la Gara Informale o Ufficiosa, possono avvenire per via ordinaria e/o via fax e/o posta elettronica; la prima può avvenire anche per telefono o interloquendo personalmente e direttamente con gli operatori economici.
 - b) Per importi inferiori ad Euro **40.000,00** è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento ¹² trattando direttamente con un unico interlocutore a prescindere dalla richiesta di una pluralità di preventivi. È comunque sempre possibile la consultazione di più operatori economici ritenuti idonei e individuati sulla base di Indagini di Mercato, ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla Stazione Appaltante.
 - c) Per importi pari o superiori ad Euro **40.000,00** ed inferiori ad Euro **200.000,00** l'invito deve essere rivolto ad almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato, ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla Stazione Appaltante ¹³.
 - d) Sono irricevibili, ovvero inammissibili, e pertanto non si applica l'ultimo periodo dell'articolo 46, comma 1-*bis*, del Codice dei Contratti:
 1. Le offerte pervenute al di fuori dei tempi massimi stabiliti e/o con modalità diverse da quelle stabilite dalla procedura di gara nella Lettera d'Invito e/o dell'Indagine di Mercato;
 2. Le offerte in qualunque modo condizionate (ad esempio condizionate al verificarsi di un evento futuro presunto o in corso di definizione).
2. Non si applica la valutazione delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'articolo 86 del Codice dei Contratti, quanto il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque, ma in ogni caso il Comune può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ¹⁴.
3. L'esito degli affidamenti mediante Cottimo Fiduciario di lavori per importi pari o superiori ad Euro **40.000,00** e fino ad Euro **200.000,00** sono soggetti ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul Profilo del Committente ¹⁵.
4. La procedura di affidamento di lavori di importo pari o superiore ad Euro **40.000,00**:
 - a) Individua i soggetti da invitare al confronto, mediante informazioni desunte dal mercato (Indagine di Mercato o sondaggio e selezione degli operatori da invitare a presentare offerta), con o senza avviso pubblico. Tale indagine è preordinata a conoscere l'assetto del mercato, quindi i possibili potenziali offerenti ed il tipo di condizioni contrattuali che essi sono disposti a praticare, senza alcun vincolo in ordine alla scelta finale. Per l'individuazione delle ditte da invitare, a titolo indicativo, nel rispetto dei principi generali, possono essere utilizzati criteri di selezione vari, quali le esperienze contrattuali registrate dalla Stazione Appaltante nei confronti dell'impresa da invitare, l'idoneità operativa delle imprese rispetto al luogo di esecuzione dei lavori ed anche il sorteggio pubblico.
 - b) Analisi e valutazione delle offerte presentate dagli operatori economici selezionati e invitati (Gara Informale o ufficiosa) che implica una valutazione comparativa delle offerte.

Il procedimento può essere così schematizzato:

- a) Determinazione a contrarre;
- b) Ricerca di mercato e selezione degli operatori da invitare;
- c) Invio Lettere d'Invito;
- d) Presentazione delle offerte;

¹² Articolo 125, comma 8, ultimo periodo, del Codice dei Contratti (lavori), e, comma 11, ultimo periodo (beni e servizi).

¹³ Articolo 125, comma 8, primo periodo, del Codice dei Contratti (lavori), e, comma 11, primo periodo (beni e servizi).

¹⁴ Articolo 86, comma 3, del Codice dei Contratti.

¹⁵ Articolo 173, comma 2, del Regolamento di Esecuzione.



- e) Scelta del miglior contraente, sulla base dei criteri di valutazione dell'offerta indicati nella Lettera di Invito.
5. Circa la Lettera di Invito, o il documento equipollente:
- Può essere integrata e/o composta da eventuali altri documenti (Disciplinare di Gara e/o Foglio Patti e Condizioni e/o Capitolato Speciale e/o di Oneri, e da tutti gli altri allegati ritenuti di volta in volta necessari dalla Stazione Appaltante);
 - Deve contenere le informazioni sugli elementi essenziali della prestazione e sul criterio di valutazione dell'offerta, nonché quelli prescritti dalla normativa vigente (ad esempio, nei casi previsti, il Codice di Identificazione del Procedimento di Selezione del Contraente (GIG), attribuito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, e il Codice Unico di Progetto (CUP), attribuito dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE)).
 - Se non espressamente e diversamente stabilito nella Lettera di Invito, si procede all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di un'unica offerta valida.
 - Se non espressamente e diversamente stabilito nella Lettera di Invito, resta ferma la facoltà dell'Ente di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti o sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
 - Se non espressamente e diversamente stabilito nella Lettera di Invito, il periodo di validità delle offerte è quello stabilito dal Codice dei Contratti, anche in relazione alla permanenza in graduatoria e all'obbligo di Legge di scorrimento della stessa in caso di risoluzione del contratto ¹⁶.
 - E' fatto salvo in ogni caso il potere di autotutela dell'Ente.

Articolo 7.

Vincoli nella determinazione dei prezzi

- L'esecuzione di lavori in economia può avvenire sulla base dei prezzi determinati da prezzari o listini ufficiali o, in mancanza di questi, da prezzari o listini redatti da organizzazioni professionali di settore e riconosciuti nella prassi.
- In ogni caso la determinazione dei costi di tutti gli interventi in economia deve tener conto correttamente del costo del lavoro con riferimento ai contratti collettivi per il settore e il territorio di competenza.
- Negli interventi di manutenzione e ripristino dei beni mobili o degli impianti la somma degli importi dei servizi di sostituzione e riparazione, della fornitura delle parti di ricambio e degli eventuali lavori di installazione, non può mai essere superiore al valore attualizzato del bene mobile o dell'impianto al quale si riferiscono.

Articolo 8.

Garanzie

- L'Appaltatore è tenuto a presentare nei modi e nei tempi previsti dal Codice dei Contratti, le garanzie ivi previste (cauzione provvisoria e definitiva, assicurazione di responsabilità civile contro terzi in corso di validità per tutta la durata dell'appalto).
- Per appalti di lavori per un importo inferiore ad Euro **40.000,00**, affidati direttamente a cura del Responsabile del procedimento, si può derogare dalla presentazione della garanzia provvisoria.

Articolo 9.

Contratto di appalto

- Il contratto di appalto è stipulato mediante atto pubblico notarile, o, preferibilmente, mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della Stazione Appaltante, ovvero

¹⁶. Articolo 4 della L. 12.07.2011 n.106.



- mediante scrittura privata, nonché in forma elettronica secondo le norme vigenti per il Comune ¹⁷.
2. Non sono comunque soggetti a stipula in forma pubblica gli incarichi professionali, gli incarichi conferiti a notai, a legali per le vertenze giudiziarie di ogni ordine e grado e gli incarichi in ordine a pareri tecnico-legali, per quanto per tali incarichi possa essere cogente il presente Regolamento.
 3. Per importi fino ad Euro **20.000,00** la stipulazione può avvenire anche mediante sottoscrizione, da parte dei contraenti, dell'offerta e dei documenti contenenti le condizioni contrattuali.
 4. Per importi inferiori ad Euro **40.000,00** il contratto può essere stipulato mediante scrittura privata autenticata e repertoriata agli atti del Comune, e soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26.04.1986 n.131.
 5. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'articolo 79 del Codice dei Contratti ¹⁸. Tale termine dilatorio non si applica nel caso di Affidamento Diretto o, se a seguito di inoltro delle Lettere di Invito, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni della Lettera di Invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva ¹⁹.
 6. Sono a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo, diritti di segreteria e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto ²⁰.
 7. È sempre possibile l'esecuzione di urgenza del contratto ²¹ relativo ad una procedura di affidamento in corso, in quanto tali procedure, a norma del presente Regolamento, non prevedono mai la pubblicazione del Bando di Gara.
 8. Il contratto o atto di cottimo fiduciario deve indicare ²²:
 - a) L'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
 - b) I prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
 - c) Le condizioni di esecuzione;
 - d) Il termine di ultimazione dei lavori;
 - e) Le modalità di pagamento;
 - f) Le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo 137 del Codice;
 - g) Le garanzie a carico dell'esecutore.L'atto deve inoltre indicare:
 - h) Nei casi previsti dalla Legge, il Codice di Identificazione del Procedimento di Selezione del Contraente (GIG), attribuito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, e il Codice Unico di Progetto (CUP), attribuito dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE).
 - i) Gli elementi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 13.08.2010 n.136.

Articolo 10.

Contratti Aperti

1. I Contratti Aperti sono affidamenti in cui sono previsti interventi periodici e le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi predeterminati o non predeterminati nel numero, ma che si rendono necessari e vengono ordinati di volta per volta

17. Articolo 11, comma 13, del Codice dei Contratti.

18. Articolo 11, comma 10, del Codice dei Contratti.

19. Articolo 11, comma 10-bis, lettera a), del Codice dei Contratti.

20. Articolo 139, comma 1, del Regolamento di Esecuzione.

21. Articolo 11, comma 9, del Codice dei Contratti.

22. Articolo 173 del Codice dei Contratti.



nell'ambito di detto arco di tempo.

2. La durata non può essere superiore a tre anni, eventualmente prorogabile per una ulteriore porzione di anno per il tempo strettamente necessario all'individuazione di un nuovo affidatario.
3. Una volta stipulato il contratto le ordinazioni sono fatte volta per volta con le modalità stabilite dal singolo contratto, ovvero con una determinazione del Responsabile del Procedimento o con semplice ordinazione che deve indicare:
 - a) L'oggetto della singola ordinazione nell'ambito del Contratto Aperto;
 - b) Le caratteristiche tecniche e qualitative dell'oggetto della singola ordinazione, eventualmente mediante rinvio ad altri atti della procedura;
 - c) Il termine assegnato per l'attuazione della singola ordinazione;
 - d) Ogni altro elemento previsto dalla Lettera di Invito che non sia già determinato contrattualmente.
4. Quando prima della scadenza del termine contrattuale si rendano necessari ulteriori interventi può essere autorizzata l'ulteriore spesa a favore del contraente, previo accertamento della copertura finanziaria, e per un importo che comunque, complessivamente, non può eccedere i limiti economici stabiliti dal presente Regolamento per tipologia di intervento. Tali ampliamenti di spesa non costituiscono perizia suppletiva.

TITOLO II

Disposizioni speciali e interventi particolari

Articolo 11.

Interventi e lavori d'urgenza

1. Nei casi in cui l'attuazione degli interventi determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i provvedimenti necessari per rimuoverlo²³. Il verbale può essere sostituito o coincidere con la determinazione del Responsabile del Settore che avvia la procedura.
2. Il verbale, che è compilato dal Responsabile del Settore o dal tecnico competente o dal tecnico all'uopo incaricato, o la determinazione del Responsabile del Procedimento, sono accompagnati dalla stima dei costi dell'intervento al fine dell'assunzione dei provvedimenti di copertura della spesa e di ordinazione²⁴.

Articolo 12.

Interventi e lavori di somma urgenza

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il tecnico dell'amministrazione che per primo si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo precedente, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di Euro **200.000,00** o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità²⁵.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal Responsabile del Procedimento²⁶.
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'esecutore. Quando l'esecutore, però, non accetti il prezzo determinato dal tecnico nell'ordinazione e manchi il preventivo accordo su di esso, la Stazione Appaltante può procedere ingiungendo l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detto prezzo; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal Regolamento di Esecuzione, i prezzi s'intendono

23. Articolo 175, comma 1, del Regolamento di Esecuzione.

24. Articolo 175, comma 1, del Regolamento di Esecuzione.

25. Articolo 176, comma 1, del Regolamento di Esecuzione.

26. Articolo 176, comma 2, del Regolamento di Esecuzione.



definitivamente accettati ²⁷.

4. Il tecnico di cui al comma 1, redige entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al Responsabile del Settore, se diverso, o all'Amministrazione Comunale, che provvede alla copertura della spesa e all'approvazione dei lavori ²⁸, eventualmente previa acquisizione di atti di assenso di competenza di organi diversi. Qualora i lavori non conseguano l'approvazione dell'organo competente, il Responsabile del Procedimento procede all'immediata sospensione dei lavori e alla liquidazione delle spese relative alla parte già eseguita ²⁹.
5. In ogni caso il Responsabile del Settore deve essere prontamente informato circa il verificarsi dell'evento e le soluzioni adottate a cura di chi le dispone.
6. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 191, comma 3, del Testo Unico degli Enti Locali, l'ordinazione fatta a terzi è regolarizzata, a pena di decadenza, entro trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto detto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente alla regolarizzazione.

Articolo 13.

Interventi ordinati dal Sindaco

1. Quando gli interventi d'urgenza e/o di somma urgenza siano ordinati dal Sindaco nell'esercizio dei poteri di ordinanza quale Ufficiale di Governo, ai sensi dell'articolo 54 del Testo Unico degli Enti Locali, tale autorità può disporre gli adempimenti previsti ai sensi e nei limiti del presente Regolamento per l'attuazione dell'ordinanza medesima, in deroga anche alle competenze degli altri soggetti presenti all'interno dell'Ente e indicati nel presente Regolamento.
2. Il Responsabile del Settore provvede alla regolarizzazione di quanto ordinato dal Sindaco.

Articolo 14.

Disposizioni speciali per lavori agricoli e simili

1. Ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs 18.05.2001 n.228 "*Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 05.03.2001 n.57*", il Comune può individuare i soggetti affidatari dei lavori in economia di cui al presente Regolamento tra gli imprenditori agricoli, stipulando con loro apposite convenzioni, quando gli interventi in economia riguardino lavori finalizzati:
 - a) Alla sistemazione e alla manutenzione del territorio;
 - b) Alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale;
 - c) Alla cura e al mantenimento dell'assetto idrogeologico;
 - d) Alla tutela delle vocazioni produttive del territorio.
2. L'importo dei lavori, da affidare in ragione di anno per ciascun soggetto individuato come contraente, non può superare:
 - a) Nel caso di imprenditori agricoli singoli, l'importo di euro **50.000,00**;
 - b) Nel caso di imprenditori agricoli in forma associata, l'importo di euro **300.000,00**.

Titolo III

Disposizioni finali

Articolo 15.

Revisione dei prezzi

1. È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi previsti nel contratto e non si applica l'articolo 1664, comma 1, del Codice Civile "*Onerosità o difficoltà nell'esecuzione*".

27. Articolo 176, comma 3, e articolo 163, comma 5, del Regolamento di Esecuzione.

28. Articolo 176, comma 4, del Regolamento di Esecuzione.

29. Articolo 176, comma 5, del Regolamento di Esecuzione.



2. Al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori stabilito contrattualmente.

Articolo 16.

Lavori o prezzi non contemplati nel contratto.

Perizie di variante o suppletive. Contabilità semplificata.

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento, quando si verifichi la necessità di procedere all'esecuzione di lavori per i quali non siano previsti prezzi nel contratto principale, ovvero, qualora nel corso dell'esecuzione del contratto siano necessari lavori non previsti o lavori maggiori, si applica la disciplina prevista dal Codice dei Contratti.
2. In nessun caso la spesa complessiva potrà superare i limiti massimi di quella previsti dal presente Regolamento secondo le rispettive tipologie d'intervento.
3. Per lavori di importo inferiore ad Euro **40.000,00** la contabilità può essere redatta in forma semplificata mediante apposizione del visto del Direttore dei Lavori sulle fatture di spesa. Detto visto attesta la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, secondo valutazioni proprie del Direttore dei Lavori che tengono conto dei lavori effettivamente eseguiti. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del Direttore dei Lavori sulle fatture di spesa ³⁰.

Articolo 17.

Mezzi di tutela

1. Quando l'Appaltatore non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, il Comune si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento del danno previsti dalla normativa vigente, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.
2. Sono applicabili gli articoli 239 "*Transazione*", e 240 "*Accordo bonario*" del Codice dei Contratti.

Articolo 18.

Norme finali e rinvio dinamico

1. Al pagamento delle spese in economia si provvedere mediante i disposti della normativa vigente in materia ed in particolare mediante i disposti del Testo Unico degli Enti Locali.
2. Le norme recate dal presente Regolamento costituiscono disciplina speciale dell'esecuzione dei lavori in economia, in deroga anche alle vigenti disposizioni del Regolamento per la disciplina dei contratti, queste ultime applicabili solo per quanto compatibili.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari di questo Ente incompatibili con il presente Regolamento.
4. I riferimenti legislativi contenuti nel presente Regolamento s'intendono fatti al testo vigente al momento della consultazione. Qualora sopraggiungessero norme vincolanti statali o regionali in contrasto con quelle stabilite nel presente Regolamento si applica la normativa sopraordinata. In caso di incompatibilità con la normativa di rango superiore la norma specifica del presente Regolamento soccombe. Gli importi ed i limiti economici indicati nel presente Regolamento s'intendono modificati, adeguati e allineati automaticamente per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali o regionali, senza necessità di formale modifica del presente Regolamento.
5. Relativamente alla materia oggetto del presente Regolamento, per quanto non previsto si rimanda al Codice dei Contratti.
6. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

30. Articolo 210, del Regolamento di Esecuzione.



Indice

TITOLO I Principi e procedure generali

- Articolo 1. Oggetto del Regolamento e ambito di applicazione.
- Articolo 2. Definizioni e convenzioni.
- Articolo 3. Ambito di applicazione.
- Articolo 4. Modi di esecuzione, limiti di spesa, e programmazione.
- Articolo 5. Divieto di frazionamento.
- Articolo 6. Procedure.
- Articolo 7. Vincoli nella determinazione dei prezzi.
- Articolo 8. Garanzie.
- Articolo 9. Contratto di appalto.
- Articolo 10. Contratti Aperti.

TITOLO II Disposizioni speciali e interventi particolari

- Articolo 11. Interventi e lavori d'urgenza.
- Articolo 12. Interventi e lavori di somma urgenza.
- Articolo 13. Interventi ordinati dal Sindaco.
- Articolo 14. Disposizioni speciali per lavori agricoli e simili.

TITOLO III Disposizioni finali

- Articolo 15. Revisione dei prezzi.
- Articolo 16. Lavori o prezzi non contemplati nel contratto. Perizie di variante o suppletive. Contabilità semplificata.
- Articolo 17. Mezzi di tutela.
- Articolo 18. Norme finali e rinvio dinamico.